



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA BASILICATA

nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025

composta dai magistrati:

Dott. Giuseppe Tagliamonte	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Midena	Consigliere
Dott. Lorenzo Gattoni	Referendario - <i>Relatore</i>
Dott.ssa Antonella Romanelli	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148-bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16

giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come successivamente modificata;

VISTA la deliberazione n. 8/SEZAUT/2024/INPR, con la quale la Sezione delle Autonomie ha approvato le linee guida ed il questionario ai quali devono attenersi (ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213) gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2023;

VISTA la nota del Magistrato istruttore con la quale sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito alle risultanze emerse dall'analisi della predetta relazione/questionario e dei dati immessi nel sistema informativo BDAP relativi all'esercizio finanziario 2023;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del 1° luglio 2025 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Dott. Lorenzo Gattoni;

FATTO

1. In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e dell'art. 148 bis del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL), sono stati analizzati i dati e le informazioni contenute nel questionario relativo al rendiconto dell'esercizio finanziario 2023 del Comune di Ferrandina.

Anche ai fini dell'instaurazione del contraddittorio funzionale all'emanazione della pronuncia di accertamento – da adottarsi ai sensi dell'art. 148-bis, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – di eventuali squilibri economico finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità

della gestione finanziaria ovvero del mancato rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio vigenti nell'esercizio, con nota prot. n. 346 del 20.03.2025, questa Sezione Regionale di Controllo ha rappresentato all'Ente quanto emerso dall'analisi effettuata richiedendo tutti i necessari chiarimenti ed informazioni.

Il Sindaco, con nota del 24.04.2025, e l'Organo di revisione, con nota del 10.04.2025, acquisite rispettivamente al protocollo di questa Sezione ai nn. 549 e 449, hanno fornito chiarimenti e documentazione.

DIRITTO

2. Inquadramento dei poteri di controllo intestati alla Corte dei conti e degli effetti "cogenti" delle pronunce adottate ai sensi dell'art. 148-bis TUEL

L'art. 1, comma 166 della L. n. 266/2005 prevede che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli stessi, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

L'articolo 148-bis del TUEL (inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213), dispone che le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti (comma 1).

Tale disamina è estesa alla verifica che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi

pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente (comma 2).

Nell'ambito delle predette verifiche, l'accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Qualora gli enti non provvedano alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica degli stessi da parte della Sezione Regionale di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali venga accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (comma 3).

Alla Corte dei conti è, pertanto, attribuito il controllo dell'equilibrio economico - finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento ai parametri costituzionali (artt. 81, 97, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Tale attività di valutazione e verifica ha natura dinamica dovendo valutare la sussistenza degli equilibri non solo in via statica con riferimento all'esercizio e/o agli esercizi oggetto di specifico scrutinio, ma anche in via prospettica, considerandone la tenuta e l'evoluzione del tempo.

La natura dei controlli sui bilanci degli enti territoriali rientra nell'alveo dei controlli di legittimità-regolarità (cfr. Corte Cost., sent. nn. 60/2013, 39/2014, 40/2014) che costituiscono lo strumento finalizzato a conseguire *"(..) il rispetto dei vincoli nazionali ed europei (..) [nonché] il trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi questi ultimi che la nuova formulazione dell'art. 97, primo comma, Cost. collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa"* (cfr. Corte Cost. sent. n. 18/2019).

Qualora le irregolarità rilevate dalla Sezione Regionale non fossero così gravi da rendere

necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, tale funzione di controllo consente di segnalare agli Enti anche queste criticità, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli stessi. In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al superamento delle irregolarità individuate.

3. Nel merito delle irregolarità e criticità riscontrate la Sezione rileva quanto di seguito esposto, precisando tuttavia che l'esame della Corte è limitato ai profili evidenziati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

3.1 Termini approvazione rendiconto e trasmissione alla banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP)

Dall'esame del questionario si è rilevato che l'approvazione del rendiconto 2023 è avvenuta il 29.05.2024, con deliberazione del Consiglio comunale n. 10, oltre, quindi, il termine del 30 aprile fissato dall'art. 227, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000.

In seguito alle verifiche effettuate, è risultato, inoltre, che l'immissione nel sistema BDAP dei dati relativi al rendiconto 2023 è avvenuta in data 15.07.2024, ben oltre, quindi, i termini previsti dall'art. 4, comma 1, lettera b), del D.M. 12 maggio 2016 e dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016.

In sede istruttoria si è chiesto di comunicare le ragioni della tardiva approvazione e trasmissione, nonché di certificare se, nel periodo di ritardo, l'Ente si fosse attenuto alle prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016, o se avesse proceduto, invece, a nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) o se avesse stipulato contratti di servizio con soggetti privati che si configurassero come elusivi della predetta disposizione.

Qualora avesse proceduto in tal senso, è stato chiesto di indicare:

- a. il numero di assunzioni o di contratti di servizio con soggetti privati effettuati;
- b. la data di decorrenza;
- c. la formula contrattuale;
- d. il costo annuale sostenuto dall'Ente.

Il Comune di Ferrandina, con la nota di risposta del 24.04.2025, ha riferito che: *«Il Rendiconto 2023 è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 10 del 29/05/2024, oltre i termini previsti dalla legge per indisponibilità di alcuni membri del consiglio comunale.*

Il Comune di Ferrandina ha rispettato le prescrizioni previste dall'art. 9, comma 1-quinquies, del D.L. n. 113/2016 e dichiara che non ha proceduto ad effettuare nuove assunzioni (a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto) e non ha stipulato contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della predetta disposizione».

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito, rileva la tardiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2023 (29.05.2024). Sul punto si rammenta che il rendiconto costituisce un atto fondamentale nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente tanto che ai sensi dell'art. 227, comma 2-bis, del TUEL *“In caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141”*. Il ritardo con cui si approva il rendiconto *“costituisce un sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 99/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 74/2020/PRSP), *“atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed*

analizzandone le ragioni” (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

L'importanza del rispetto della tempistica stabilita dalla legge per l'approvazione del rendiconto è stata sottolineata anche dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 9 /SEZAUT/2020/INPR secondo cui *«la necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità della gestione. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni di bilancio in corso di gestione»*. L'approvazione tardiva del rendiconto, pertanto, costituisce un *vulnus* al corretto e regolare ciclo di bilancio, attesa la stretta correlazione tra le poste del bilancio di previsione e i fatti contabili riportati nel rendiconto dell'esercizio precedente.

La Sezione, inoltre, sottolinea l'importanza del rispetto del termine di 30 giorni dall'approvazione del rendiconto per l'invio dei dati alla piattaforma BDAP così come sancito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.M. 12.05.2016, considerato che il mancato, tempestivo invio dei dati alla BDAP, oltre a comportare il blocco temporaneo delle assunzioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016¹, *«rappresenta un ostacolo per l'esercizio dei poteri di controllo della Corte dei conti sul sistema di bilancio dell'Ente, e ciò proprio in virtù della funzione di “fonte documentale” assunta dalla banca dati anche per le sezioni regionali di controllo e del connesso ridimensionamento delle informazioni richieste nell'ambito delle relazioni-questionario che l'organo di revisione deve trasmettere ai sensi del*

¹ *“In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo...”*.

comma 166 e ss. dell'art. 1 della Legge n. 266/2005» (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 106/2022/PRSP; in senso analogo, vedasi anche Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazione n. 46/2018/PRSE).

Alla luce di quanto sin qui esposto, la Sezione, nel rilevare che nessun chiarimento è stato fornito in ordine alle ragioni del tardivo invio dei dati alla BDAP, rappresenta la necessità che l'Ente adotti tutte le indispensabili misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto e la tempestiva trasmissione dei dati alla BDAP anche al fine di non incorrere nel divieto (temporaneo) di assunzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016.

3.2 Risultato di amministrazione

In sede istruttoria si è rilevato che la delibera consiliare n. 10 del 29.05.2024 con la quale è stato approvato il rendiconto 2023 contiene un prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione in cui sono indicati dati totalmente differenti sia da quelli inviati dall'Ente alla BDAP sia da quelli riportati dall'Organo di revisione nel questionario e nella Relazione allegata al rendiconto 2023.

È stato chiesto, pertanto, di specificare le ragioni delle incongruenze e di trasmettere il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023 corretto.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha inviato il prospetto richiesto precisando che: *«In fase di redazione della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 29.05.2024 è stata riportata, per errore materiale, una tabella del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2023 non attinente».*

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Comune ed in considerazione della possibilità di "revisione" del rendiconto in presenza di errori materiali (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in speciale composizione, deliberazione n. 16/DELC/2022; Sez. Reg. Contr. Veneto, deliberazione n. 1/2024/PAR; Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni nn. 7/2025/PRSP e 91/2025/PRSE), rappresenta la necessità che il Comune di Ferrandina provveda alla riapprovazione del prospetto dimostrativo del risultato di

amministrazione (art. 11, comma 4, lett. a), D.lgs. n. 118/2011) del rendiconto 2023 mediante opportuna delibera dell'organo consiliare.

3.3 Residui attivi incassati in conti diversi dal conto di tesoreria principale

Nel questionario 2023, alla domanda preliminare n. 6 relativa alla indicazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, dei residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali e bancari diversi dal conto di tesoreria principale, l'Organo di revisione ha risposto che *"non ricorre la fattispecie"*.

Tale affermazione non trova corrispondenza con quanto riportato nella Relazione allegata al rendiconto 2023 e negli schemi BDAP relativi al risultato di amministrazione ove tali residui figurano per €. 1.992.931,49.

Nella delibera consiliare n. 10 del 29.05.2024 gli stessi ammontano invece ad €. 104.194,05. Si è chiesto di specificare le ragioni della risposta negativa alla domanda preliminare n. 6 del questionario, di comunicare l'importo esatto di questa tipologia di residui nonché di chiarire i motivi del mancato riversamento di dette somme nel conto di tesoreria principale.

In merito, l'Ente ha riferito quanto segue: *«Nel questionario 2023, al quesito n. 6 della Sezione I – Domande preliminari, l'Organo di Revisione - riguardo alla indicazione, nel prospetto del risultato di amministrazione, dei residui attivi incassati alla data del 31.12.2023 in conti postali e bancari diversi dal conto di tesoreria principale – ha dichiarato, per errore, che "non ricorre la fattispecie"».*

Si conferma che i residui attivi incassati alla data del 31/12/2023 in conti postali e bancari in attesa di riversamento nel conto di tesoreria principale ammontano ad euro 1.992.931,49, così come riportato correttamente anche nel Prospetto Dimostrativo del Risultato di Amministrazione 2023. La natura di queste somme è riconducibile principalmente ai proventi da sanzioni amministrative per violazione di norme al codice della strada (autovelox) riversati sul conto corrente postale a fine 2023 e l'ufficio competente, sottodimensionato, non ha avuto materialmente il tempo per la giusta contabilizzazione entro l'esercizio».

L'Organo di revisione, inoltre, ha specificato che: *«Si rettifica la risposta data al punto 6 della Sezione I – Domande Preliminari con l'affermazione "SI". Inoltre si conferma che i residui attivi incassati in altri conti anziché nella Tesoreria come indicati nel risultato di amministrazione, ammontano ad euro 1.992.931,49.*

Il sottoscritto, nominato per la revisione da maggio 2024, non è in grado di chiarire per quali motivi l'Ente non ha effettuato il riversamento di dette somme nella Tesoreria».

Il Collegio, nel prendere atto dell'importo corretto dei residui attivi incassati in conti diversi dal conto di tesoreria principale comunicato dall'Ente e dall'Organo di revisione, evidenzia che il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 4.1, dispone espressamente che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l'obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 790 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate. D'altro canto, come recentemente sottolineato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Liguria, deliberazione n. 112/2023/PRSP; Sez. Reg. Contr. Piemonte, deliberazione n. 179/2019/PRSE), *"l'accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell'ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell'art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell'allegato 4/2 del d.lgs. 118\2001, incide sulla liquidità disponibile dell'ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l'ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell'ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all'anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale".*

3.4 Fondo crediti dubbia esigibilità

Dall'esame dei dati presenti su BDAP, si è rilevata la presenza di accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad €. 2.342.544,29.

Al fine di verificare la corretta quantificazione del fondo in questione da parte dell'Ente è stato chiesto di inviare un prospetto mediante il quale si potesse verificare la regolarità del metodo di calcolo del FCDE attraverso l'indicazione analitica delle entrate considerate, della media degli incassi e della quota da accantonare secondo quanto disciplinato nell'Appendice Tecnica, Esempio n. 5, dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011.

Il Comune di Ferrandina, in sede di riscontro istruttorio, ha inserito nella nota di risposta del 24.04.2025, una tabella contenente soltanto i capitoli oggetto di calcolo ma non il relativo dettaglio ed ha trasmesso « *“l'Allegato 1 – dettaglio calcolo FCDE” mediante il quale è possibile verificare la regolarità del metodo di calcolo del FCDE attraverso l'indicazione analitica delle entrate considerate, della media degli incassi e della quota da accantonare secondo quanto disciplinato nell'Appendice Tecnica, Esempio n. 5, dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011* » che afferma, tuttavia, al fondo garanzia debiti commerciali.

Il Collegio rileva, pertanto, l'incompletezza della tabella trasmessa nella misura in cui riporta al suo interno soltanto dati aggregati e non contiene il dettaglio dei calcoli effettuati (relativamente a ciascun anno del quinquennio considerato e a ciascuna entrata) per la determinazione della percentuale di accantonamento, con conseguente impossibilità di verificare la corretta quantificazione del FCDE da parte del Comune di Ferrandina nell'esercizio in esame.

Il Collegio evidenzia che il sistema contabile armonizzato richiede un accantonamento minimo al fondo crediti di dubbia esigibilità che non può essere inferiore a quello risultante dall'applicazione del principio applicato della contabilità finanziaria (cfr. paragrafo 3.3 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 e l'Esempio n. 5 della relativa Appendice Tecnica). L'obbligo di accantonamento nel rendiconto impedisce l'utilizzo

della quota del risultato di amministrazione, costituita dai residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 32/2015/INPR, ha affermato che uno degli elementi di maggiore rilevanza nella determinazione del risultato di amministrazione è proprio quello della corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve intendersi come un fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità per il finanziamento di spese esigibili: *"L'adeguata quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità - in conformità al principio applicato della contabilità finanziaria (punto 3.3, es. n. 5) - determina la veridicità del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 e preserva l'ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l'avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile"*.

Il principio contabile richiamato implica che:

- siano elencati tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all'obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa); al di fuori di tali ipotesi è consentito all'ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio;
- a consuntivo, la quantificazione della quota di risultato di amministrazione accantonata a FCDE è determinata applicando all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti, il complemento a 100 della media del rapporto tra incassi in conto residui e importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi;
- la percentuale di accantonamento, determinata secondo le modalità di cui sopra, deve essere applicata all'importo complessivo dei residui attivi delle entrate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso.

La Sezione rappresenta la necessità che l'Ente si attenga scrupolosamente al rispetto dei suddetti criteri ai fini della determinazione del FCDE considerato altresì che fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione, con riserva di verificarne la corretta quantificazione e l'adeguatezza in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.5 Fondo Garanzia debiti commerciali

L'Organo di revisione nella Relazione allegata al rendiconto 2023 (pag. 29) ha dichiarato che *«in assenza della documentazione a supporto (calcolo dei tempi medi di pagamento – Stock del debito al 31.12.2022 e 31.12.2023) non è in grado di esprimersi sulla congruità del fondo esposto nel risultato di amministrazione al 31.12.2023»* e ha richiesto *«all'ufficio la documentazione relativa ai tempi medi di pagamento e allo Stock del debito al 31.12.2022 e 31.12.2023»* (pag. 42).

Il medesimo, nel questionario (Sezione II – Gestione finanziaria, domanda 25), ha attestato che nell'esercizio 2022 l'Ente non ha:

- a) conseguito la riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo, rilevato a fine esercizio, rispetto a quello del 2021 ovvero registrato alla fine dell'esercizio 2022 un debito residuo scaduto non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, comma 859, lett. a);
- b) registrato un indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP), calcolato sulle fatture ricevute e scadute nel 2022, rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, comma 859, lett. b).

Dall'esame della BDAP si è riscontrata la presenza di un fondo garanzia per debiti commerciali nel 2023 pari a complessivi €. 121.000,00.

In sede istruttoria è stato chiesto di relazionare in ordine alle modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione del FGDC, di compilare una tabella con i necessari dati di dettaglio nonché di inviare per entrambi gli esercizi, 2021 e 2022, le delibere di Giunta adottate ai sensi dell'art. 1, comma 862, della L. n. 145/2018.

L'Ente, con la nota di risposta del 24.04.2025, ha riferito che: *«Il Comune di Ferrandina ha iniziato ma non ultimato il lavoro di bonifica delle fatture pagate e da pagare presenti sul sito della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)...L'Ente, non avendo ultimato le operazioni di bonifica entro il 31/12/2023, in sede di rendiconto 2023 non ha accantonato l'importo dovuto a titolo di Fondo Garanzia Debiti Commerciali in quanto i dati risultanti dal sito della PCC risultavano non attendibili.*

In sede di rendiconto 2024 il Comune di Ferrandina, prendendo in considerazione i dati della PCC ancora da bonificare, ha provveduto ad effettuare l'accantonamento del FGDC sia per l'anno 2023 che per il 2024, così come risulta contabilizzato nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2024 e nell'allegato A1, in fase di approvazione...».

Il Comune di Ferrandina ha trasmesso il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione dell'esercizio 2024, l'Allegato a/1 "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 2024" (dal quale si evince che l'importo accantonato a titolo di FGDC al 31.12.2024 ammonta ad €. 678.818,36), l'Allegato n. 1 avente ad oggetto "calcolo del FGDC 2023" nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 10.03.2022 avente ad oggetto "Valorizzazione dell'accantonamento obbligatorio al fondo di garanzia debiti commerciali – Esercizio 2022 (art. 1, c. 862, L. 145/2018)", precisando inoltre che per l'esercizio 2021 non è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale ai sensi dell'art. 1, comma 862, della L. n. 145/2018.

In via preliminare, il Collegio rileva che l'Allegato n. 1 inviato dall'Ente non riporta la tabella compilata con i dati richiesti dalla Sezione in sede istruttoria, risultando, pertanto, impossibile verificare le modalità di calcolo utilizzate per la quantificazione del FGDC nell'esercizio in esame. Tuttavia, si sottolinea che, per stessa ammissione del Comune, lo stesso risulta sottostimato non essendo stato accantonato l'importo dovuto a causa del mancato completamento, al 31.12.2023, del "lavoro di bonifica delle fatture pagate e da pagare presenti sul sito della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC)" e della conseguente inattendibilità dei dati inseriti nella PCC.

E' opportuno rammentare che la normativa di riferimento è rappresentata – come detto – dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 859 e ss., che ha introdotto misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, disponendo per le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a partire dall'anno 2021, la costituzione di uno specifico Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), da stanziare annualmente entro il 28 febbraio, *“quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti”* (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lazio, deliberazione n. 103/2020/PRSE; Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 92/2024/PRSE).

Nello specifico, al comma 859, vengono stabilite le condizioni al verificarsi delle quali è necessario provvedere alla costituzione del fondo in parola, vale a dire:

“a) ...se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”;

b) ... se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231”.

In proposito, si rimanda anche a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022, avente ad oggetto *“I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 6 novembre 2021, n. 152”.*

Al successivo comma 862 sono indicati, invece, i criteri per la quantificazione del FGDC, che deve essere accantonato per un importo pari:

“a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell’esercizio precedente;

d) all’1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell’esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell’esercizio precedente”.

Il comma 863 precisa, poi, che *“l’accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 ... non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione”.*

Al riguardo, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, la percentuale di accantonamento al FGDC, determinata secondo i criteri previsti dal citato comma 862, va applicata *“sugli stanziamenti riguardanti “la spesa per acquisto di beni e servizi” al netto degli “stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e l’esclusione va intesa come riferita “solo ai vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti e da prestiti, per i quali operano i limiti di utilizzazione, con obbligo di ricostituzione entro l’anno, prescritti dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del TUEL”* (cfr. Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Campania, deliberazione n. 4/2022/PAR).

Al termine dell’esercizio, lo stanziamento a FGDC iscritto in bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione e l’importo complessivo dell’accantonamento è costituito dalla sommatoria degli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce e di quelli stanziati nei bilanci di previsione degli esercizi precedenti (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr.

Lombardia, deliberazione n. 75/2023/PRSE; Sez. Reg. Contr. Abruzzo, deliberazione n. 13/2024/PRSE).

Infine, al medesimo comma 863, è previsto che il fondo accantonato nel risultato di amministrazione sia liberato soltanto “... nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859” precedentemente richiamate.

La ratio dell'accantonamento in esame è stata chiarita dalla Corte Costituzionale, la quale, con la sentenza n. 78/2020, ha affermato che il FDGC rappresenta “una soluzione contabile e gestionale funzionale a consentire all'amministrazione di disporre di liquidità necessaria a velocizzare i pagamenti delle proprie obbligazioni commerciali e a ridurre la relativa voce di debito residuo. Il meccanismo approntato impedisce di effettuare impegni di spesa e pagamenti a valere sulle somme accantonate nel fondo; ciò fa sì che a fine esercizio le relative economie di spesa rifluiscono nella quota libera del risultato di amministrazione e l'ente può utilizzare la giacenza di cassa in tal modo formatasi per pagare i debiti arretrati.

Pertanto, se è pur vero che – imponendo l'obbligatorio accantonamento nel fondo di nuova istituzione – le norme limitano la piena disponibilità delle risorse dell'ente in sede di predisposizione del bilancio e di programmazione della spesa, è tuttavia evidente che ciò rappresenta il coerente strumento con cui le disposizioni stesse hanno inteso porre un rimedio all'accertata violazione dei termini di pagamento. Difatti, quest'ultima patologica situazione consegue di regola al fatto che l'ente, nell'esercizio della sua autonomia gestionale e di bilancio, non ha coordinato la programmazione e l'impegno delle proprie obbligazioni, legittimamente assunte e vincolanti, con la disponibilità di cassa necessaria alle previste scadenze di pagamento.

Oltre a indurre l'ente a conseguire liquidità di cassa utile a velocizzare i pagamenti commerciali, lo strumento del fondo di garanzia realizza anche l'ulteriore e indiretto effetto positivo di ridurre l'esposizione dell'amministrazione a titolo di interessi passivi sui pagamenti tardivi. Tali importi sono del tutto improduttivi e, tenuto conto del criterio di quantificazione degli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, possono assumere dimensioni non trascurabili; pertanto, la loro diminuzione consente all'ente di recuperare risorse da destinare ad attività istituzionali...”.

Il Collegio rappresenta la necessità che l'Ente si attenga scrupolosamente al rispetto della normativa innanzi richiamata ai fini della corretta quantificazione del fondo garanzia

debiti commerciali e che *“a valere sul primo documento di bilancio in corso di approvazione successivamente alla data della presente decisione, provveda, ove occorrente, ad adeguare l'importo del fondo in questione secondo i principi di cui all'art. 1, comma 859 e ss., L. n. 145/2018, attesa la diretta incidenza di tale accantonamento sulla parte disponibile del risultato di amministrazione”* (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 152/2024/PRSP).

La Sezione si riserva di verificare la corretta quantificazione del FGDC in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.6 Residui

Dai dati inseriti nella banca dati BDAP si rileva nel 2023 una scarsa movimentazione dei residui attivi.

A fronte di residui attivi iniziali di parte corrente di €. 5.715.233,68 le riscossioni in conto residui relativamente agli esercizi precedenti al 2023 sono state soltanto di €. 1.588.743,26 pari al 27,80%.

Parte corrente - Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo I	2.321.962,91	594.607,87	25,61
Titolo II	714.717,69	43.992,71	6,16
Titolo III	2.678.553,08	950.142,68	35,47
Totali	5.715.233,68	1.588.743,26	27,80
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo I	3.948.187,35	2.451.313,15	62,09
Titolo IV	-	-	-
Totale	3.948.187,35	2.451.313,15	62,09

Anche la gestione di parte capitale evidenzia una capacità di riscossione (9,66%) e pagamento (22,95%) estremamente ridotta.

Parte Capitale- Gestione Residui			
Gestione residui Attivi	Residui attivi al 1/1/2023 (RS)	Riscossioni in c/residui (RR)	% riscossioni Su residui al 01/01
Titolo IV	1.826.083,45	346.431,26	18,97
Titolo V	-	-	-
Titolo VI	1.760.000,00	-	-
Totali	3.586.083,45	346.431,26	9,66
Gestione residui Passivi	Residui passivi al 1/1/2023 (RS)	Pagamenti in c/residui (PR)	% pagamenti su residui al 01/01
Titolo II	5.561.832,23	1.276.628,41	22,95

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire informazioni in merito ai provvedimenti adottati e/o da adottare al fine di migliorare la riscossione delle entrate e di velocizzare i pagamenti.

Il Comune di Ferrandina, con la nota di risposta del 24.04.2025, ha affermato che:
«Relativamente alla gestione dei residui attivi di parte corrente, alla loro movimentazione ed al grado di riscossione l'ufficio tributi ha provveduto ad adottare tutti gli atti di propria competenza per l'accertamento delle entrate spettanti.

La principale criticità attiene al mancato pagamento dei tributi comunali da parte degli utenti, nonostante le azioni poste in essere dai soggetti competenti alla riscossione.

L'amministrazione, con l'intento di velocizzare la riscossione delle entrate, ha provveduto ad aderire ai servizi dell'agenzia delle entrate riscossione.

In merito alla gestione dei residui attivi di parte capitale ed al grado di riscossione l'ufficio competente ha prodotto rendicontazioni delle spese sostenute e diverse richieste di accredito dei fondi utilizzati per spese di investimento e si rimane in attesa della riscossione».

Si è chiesto, inoltre, all'Organo di revisione, in ordine al riaccertamento ordinario dei residui, di specificare:

- se avesse effettuato verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito e in ordine all'affidabilità della scadenza dell'obbligazione

prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011);

- se, acquisito l'elenco dei crediti per anno di formazione, avesse accentuato il controllo su quelli costituiti in epoca più remota per verificare, con motivate tecniche di campionamento, la fondatezza giuridica (e quindi, oltre agli elementi indicati nell'art. 179 del TUEL, anche la comunicazione al debitore, le azioni fatte per il recupero e la percentuale di inesigibilità).

L'Organo di revisione ha dichiarato che: *«La delibera riguardante il riaccertamento dei residui è antecedente la nomina del sottoscritto Revisore»*, mentre l'Ente ha riferito che: *«L'Organo di Revisione ha effettuato a campione delle verifiche in ordine alla fondatezza giuridica dei crediti e dei debiti dell'Ente, alla loro esigibilità e in ordine all'esistenza dei creditori/debitori, così come disciplinato al punto 9.1 del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al D.lgs 118/2011.*

Per tutti i crediti si conferma che gli uffici competenti hanno attivato sempre tutti i necessari atti utili all'interruzione della prescrizione».

La Sezione, nel prendere atto del riscontro fornito dal Comune di Ferrandina e dall'Organo di revisione, sottolinea l'importanza di migliorare il grado di riscossione delle entrate sia di parte corrente che di parte capitale alla luce delle percentuali estremamente ridotte di incasso registrate nell'esercizio in esame (rispettivamente del 27,80% e del 9,66%). Invero, per stessa ammissione dell'Ente, la principale criticità attiene *“al mancato pagamento dei tributi comunali da parte degli utenti”*, confermata dalla bassa percentuale di riscossione dei residui del Titolo I (25,61%).

Sul punto si evidenzia che una scarsa capacità di riscossione delle entrate non può ritenersi sterilizzata dall'accantonamento al FCDE, il quale, per quanto in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, non può essere certamente considerato risolutivo in una prospettiva di lungo periodo. Proprio in considerazione dell'elevata consistenza dei residui attivi conservati nel risultato di amministrazione e del notevole importo accantonato a titolo di FCDE, la Sezione ritiene di dover richiamare in questa sede quell'orientamento giurisprudenziale per cui *“una*

scarsa capacità di riscossione, rischiando di incidere sull'effettiva disponibilità, in termini di cassa, delle entrate previste a preventivo per il finanziamento dei programmi di spesa dell'ente, rischia di vulnerarne gli equilibri finanziari. Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione, per quanto in grado di neutralizzare tali effetti, non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo, entro la quale l'ente dovrà provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l'effettiva affluenza di entrate in bilancio tali da consentire una programmazione delle spese volta ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività" (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 326/2023/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazione n. 145/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 219/2021/PRSE).

E' altresì necessario che il Comune di Ferrandina provveda a verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi (cfr. art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 118/2011), effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell'esigibilità dei crediti accertati, dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provveda al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011).

Si evidenzia infatti che, sebbene il paragrafo 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 non imponga automaticamente la cancellazione dei residui attivi trascorsi tre anni dalla scadenza del credito non riscosso, tuttavia il mantenimento di quelli più risalenti costituisce un'evenienza eccezionale che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell'ente locale (cfr. Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazioni nn. 171/2023/PRSE, 17/2022/PRSP, 174/2022/PRSP, 315/2021/PRSP).

Si invita pertanto il Comune, in sede di riaccertamento dei residui attivi e passivi, a garantire la veridicità dei risultati di amministrazione, eliminando, in particolare, i residui attivi fondati su ragioni di credito insussistenti o per i quali non è più percorribile

fruttuosamente l'esazione del credito stesso, verificando invece, per quelli passivi, le ragioni che impediscono il loro smaltimento.

La Sezione si riserva di verificare l'effettiva evoluzione della criticità *de qua* in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.7 Recupero evasione tributaria

Dall'esame della tabella del questionario sembra del tutto assente il recupero dell'evasione di "TARSU/TIA/TARES/TARI", "Canone Unico (ex TOSAP e COSAP)" e "Altri tributi".

In sede istruttoria è stato chiesto di relazionare sul punto e di specificare le azioni da intraprendere per rendere più efficiente l'attività di contrasto all'evasione tributaria.

Il Comune di Ferrandina ha riferito quanto segue: *«Nel Comune di Ferrandina la ex COSAP viene riscossa essenzialmente dai dipendenti comunali agenti contabili per l'occupazione dei posteggi mercatali. Per le rimanenti fattispecie impositive (passi carrabili, occupazione ponteggi) il gettito è modesto e regolarmente versato nelle casse dell'Ente. Ragione per cui stante le ridotte dimensioni dell'Ente e le limitate fattispecie impositive del Canone di occupazione suolo pubblico monitorate dagli uffici comunali, oggettivamente non sono emersi casi di evasione di tale tributo. In merito alla tassa rifiuti nell'anno 2023 si è proceduto ad effettuare una bonifica informatica della banca dati presente nel software dei tributi in dotazione all'Ente al fine di rendere compatibile l'archivio con le dichiarazioni tari dei contribuenti. Tale operazione ha permesso nell'anno 2024 di individuare casi di infedele e/o omessa denuncia della tassa rifiuti e di accertare la conseguente evasione».*

Il riscontro fornito consente di superare soltanto parzialmente i rilievi formulati.

Il Collegio evidenzia come sia dovere dell'Ente attivarsi per adottare, ogni misura, organizzativa e gestionale, utile a favorire un'attività di contrasto all'evasione tributaria efficiente e ordinata, che garantisca, al contempo, comportamenti virtuosi dei contribuenti, nonché l'incameramento di risorse stabili da parte del Comune. Tanto al fine

di non procrastinare l'adempimento degli obblighi tributari, che, come è noto, sono vincolati a ineludibili doveri di solidarietà.

Si raccomanda, in particolare, al fine di assicurare l'effettivo recupero di quanto dovuto, di non attendere il momento immediatamente precedente il decorso della prescrizione o il verificarsi della decadenza per l'esercizio delle azioni finalizzate al recupero dei crediti tributari, ponendo in essere con tempestività le necessarie misure sollecitatorie.

Come ricordato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 51/2019), una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come «*bene pubblico*» funzionale «*alla valorizzazione della democrazia rappresentativa*» (cfr. Corte Cost., sent. n. 184/2016; nello stesso senso, sent. nn. 80/2017 e 247/2017).

La Sezione, nell'invitare il Comune di Ferrandina ad effettuare un costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di perseguire una efficiente attività di contrasto dell'evasione tributaria, si riserva di verificare l'evoluzione di tale criticità in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi.

3.8 Spesa del personale

L'Organo di revisione, nella Relazione allegata al rendiconto 2023, ha dichiarato che sono stati rispettati:

- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa del personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 che non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Si è chiesto l'invio dei prospetti a dimostrazione dell'avvenuto rispetto, nell'anno 2023, di ciascuno dei vincoli sopra indicati.

L'Ente, in sede di riscontro istruttorio, ha inviato entrambi i prospetti richiesti.

Il Collegio, esaminata la documentazione trasmessa, rileva l'avvenuta osservanza del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, mentre, con riferimento al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017, non è in grado di esprimere una valutazione compiuta allo stato degli atti in quanto il prospetto inviato dall'Amministrazione comunale riporta soltanto dati aggregati senza la necessaria indicazione delle componenti incluse e/o escluse dal rispetto del limite.

3.9 Parametri obiettivi di deficitarietà

Dai dati indicati nell'All. I) degli schemi contabili trasmessi alla BDAP si è rilevato il mancato rispetto dei limiti fissati dai seguenti parametri:

- Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%;
- Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%.

Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla inosservanza dei suddetti parametri nell'anno 2023. L'Ente, con la nota di risposta del 24.04.2025, ha affermato che: *«In merito al primo parametro di deficitarietà...Il suddetto parametro non è stato rispettato perché la quota di disavanzo che l'Ente annualmente deve ripianare risulta superiore alle entrate dei primi tre titoli. Il Comune di Ferrandina si sta impegnando a ripianare l'intero disavanzo di amministrazione, rispettando il piano di rientro stabilito dalla vigente normativa.*

Il secondo parametro che non risulta rispettato riguarda la capacità di riscossione riferito al totale delle entrate...Per superare l'inosservanza di tale parametro l'Ente si augura di ricevere dalle altre Amministrazioni Pubbliche i trasferimenti per i quali ha anticipato le somme.

Si ricorda, inoltre, che un Ente per essere definito deficitario deve presentare almeno la metà dei parametri non rispettosi dei limiti imposti».

La Sezione, nel prendere atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, osserva che il mancato rispetto del secondo parametro risulta strettamente correlato alle criticità relative alla

gestione delle entrate - descritte nei precedenti paragrafi e non limitate soltanto alle difficoltà di riscossione delle entrate del Titolo II ma anche del Titolo I - e rappresenta la necessità che il Comune di Ferrandina adotti ogni iniziativa volta al superamento della problematica in esame.

Si evidenzia, inoltre, che se da un lato, ai sensi dell'art. 242, comma 1, TUEL *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari”*, dall'altro, tuttavia, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, anche il mancato rispetto di uno solo di tali parametri può costituire un indice di allarme sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria (cfr., ex multis, Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Marche, deliberazioni nn. 34/2022/PRSE, 43/2022/PRSE; Sez. Reg. Contr. Puglia, deliberazioni nn. 2/2020/PRSE e 4/2021/PRSP).

P.Q.M.

La Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata segnala al Comune di Ferrandina la sussistenza di criticità ed irregolarità con riferimento alla sana gestione finanziaria nei termini di cui in motivazione, raccomandando di porre in essere azioni volte al loro superamento e riservandosi, in occasione del controllo sui rendiconti degli esercizi finanziari successivi, di verificarne la concreta attuazione

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio Comunale, affinché ne dia immediata comunicazione all'assemblea consiliare per l'adozione delle necessarie misure correttive;
- che copia della presente deliberazione sia altresì trasmessa, a cura della segreteria della Sezione, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria, onerando

quest'ultimo, in relazione ai profili evidenziati in parte motiva, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente;

– che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione comunale secondo le modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 1° luglio 2025.

Il Relatore

F.to Dott. Lorenzo GATTONI

Il Presidente

F.to Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE

Depositata in Segreteria il 1° luglio 2025

Il Funzionario Preposto all'Ufficio di Supporto

F.to Dott. Giovanni CAPPIELLO